



COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2008

Publicato in data 13/01/2009

In vigore dal 01/01/2009

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (i.s.e.e.) alle prestazioni sociali agevolate erogate o partecipate dal comune.

2. Il Regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 109, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 03/05/2000 n. 130 e successive integrazioni e modificazioni e ai relativi decreti attuativi: D.P.C.M. 07/05/1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e D.P.C.M. 18/05/2001.

3. Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche e/o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino ha diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai sottoelencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche:

- Asilo Nido
- Centri estivi
- Assistenza domiciliare;
- Integrazione delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali;
- Contributi economici assistenziali mensili
- Contributi economici straordinari
- Contributi economici a sostegno dell'istruzione scolastica della scuola per l'infanzia, della scuola primaria e secondaria;
- Trasporti sociali
- Fornitura pasti per anziani e disabili

2. L'applicazione del regolamento viene comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni ed ai servizi sociali o assistenziali agevolati non destinati alla generalità dei soggetti e derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge al Comune, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare.

Art. 3 – Concorso alla spesa da parte degli utenti

1. Le persone e le famiglie vengono chiamate a concorrere al costo dei servizi sociali sopra indicati in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità. Pertanto l'accesso ai servizi e agli interventi oggetto del presente regolamento, è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o da parte delle persone civilmente obbligate ai sensi dell'art. 443 del Codice Civile, all'eventuale costo sostenuto dall'Ente.

2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione dei Servizi Sociali comunali, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dalla quantificazione dei costi della stessa e dalla loro ripartizione fra cittadino ed Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi successivi.

Art. 4 – Situazione economica

1. La situazione economica del richiedente è determinata combinando tra loro, reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare con le modalità di calcolo di cui al D.Lgs. 31/02/1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs. 130 del 03/05/2000 e dal DPCM 07/05/1999 n. 221 e loro successive integrazioni e modificazioni.

2. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a valutazione. In tal caso l'accesso alla prestazione sociale avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica. Analogamente il cittadino che intende avvalersi dello stesso diritto non avrà accesso ad alcun contributo economico.

Art. 5 Composizione del Nucleo Familiare

1. La composizione del nucleo familiare dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate o contributi economici viene definita, ai sensi del D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242, come segue:

- a) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) Fanno parte del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata o il contributo economico, i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e precisamente: "insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nello stesso Comune", salvo quanto stabilito nei punti sottoindicati;
- c) I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico, ai fini IRPEF, di più persone, si considera componente il nucleo familiare:
 - della persona della cui famiglia anagrafica fa parte
 - se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art. 441 del Codice Civile;
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - I. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta omologa della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del Codice Civile;
 - II. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del Codice di Procedura Civile;
 - III. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - IV. quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 01/12/1970 n. 898 e successive integrazioni e modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - V. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- f) Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi, disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
- g) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30/05/1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero di nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 6 – Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE)

1. Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare del richiedente è dato dalla somma dell'Indicatore della situazione reddituale e dal 20% del indicatore della situazione patrimoniale, come determinati rispettivamente dai successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 7 – Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

1. Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'I.S.E. , come determinato ai sensi dell'art. 5, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella seguente tabella:

Tabella n. 1 – Scala di equivalenza

<i>Numero di componenti il nucleo familiare</i>	<i>Parametro</i>
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri di cui alla tabella n. 1 sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%, ovvero mutilato, invalido di guerra, invalido per servizio appartenente alle categoria dalla prima alla quinta;
- Maggiorazione di 0,2 per i nucleo familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività lavorativa o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 9 del presente Regolamento

3. Gli incrementi di cui sopra sono cumulabili

Art. 8 – Determinazione dell'Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale o il contributo, i seguenti elementi:

- a. Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di Partita IVA, obbligati alla presentazione delle dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione dei soggetti erogatori (datori di lavoro o enti previdenziali)

Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno in quanto i termini pre la presentazione non sono ancora scaduti, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente.

E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito. In tal caso sono effettuati controlli dall'I.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del D.Lgs. 109/11998 e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva.

- b. I redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

- c. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare del nucleo familiare, così come determinato ai sensi dell'art. 8. comma 1 lett. b) del presente regolamento.

2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo di locazione, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di €5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare annuo del canone. Ai fini dell'applicazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

Art. 9 – Determinazione dell'Indicatore della situazione patrimoniale

1. Per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente, l'Indicatore della Situazione Patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare come di seguito determinati

- a) **patrimonio immobiliare:** è costituito dal valore dei fabbricati, dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente da periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dei mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae, per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di €51.645,69. Ai fini dell'applicazione detrazione del presente comma:

- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
- se l'immobile risulta in quota di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

- b) **patrimonio mobiliare:** costituito dai valori mobiliari in senso stretto, posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, e definiti come segue:

- depositi e conti correnti bancari e postali: per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati: va assunto il valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri: va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- partecipazioni azionarie in società italiane o estere quotate in mercati regolamentati: va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie: va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica; ovvero, nel caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- masse patrimoniali: sono costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. 415/1996: va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- altri strumenti e rapporti finanziari non compresi nelle precedenti voci: va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione: va assunto l'importo dei premi complessivamente versati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, come sopra determinati, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 8, comma 1, lett. d) del presente regolamento.

2. I valori patrimoniali di cui alle precedenti lettere a) e b) rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Art. 10 – Dichiarazione sostitutiva unica

1. Il richiedente la prestazione sociale agevolata o il contributo presenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2/12/2000 N. 445, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

2. La Dichiarazione Sostitutiva Unica è resa compilando il modello-tipo approvato con DPCM 18 maggio 2001 e ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione.

4. Entro il periodo di validità della D.S.U., al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare.

5. Qualora la dichiarazione sostitutiva non faccia riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata o del contributo, l'Amministrazione Comunale richiede una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

7. Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione di sensi delle leggi vigenti.

8. L'acquisizione e il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, nonché del D.Lgs, 11/05/1999 n. 135.

Art. 11 - Modalità di presentazione della domanda

1. Il richiedente una delle prestazioni sociali agevolate o un contributo indicati all'art. 2 del presente Regolamento, presenta apposita domanda agli uffici competenti, corredata della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10, o dall'attestazione relativa al calcolo dell'ISE o dell'ISEE già rilasciata dall'INPS.

2. Gli Uffici comunali assicurano l'assistenza necessaria ai cittadini per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Art. 12 – Controlli

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/2000, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati, anche ai fini della correzione di errori materiali di modesta entità.

2. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti le prestazioni sociali agevolate o i contributi gli Uffici competenti effettuano:

- a) controlli casuali a campione nella misura del 20% delle domande presentate ed inerenti la singola prestazione o contributo richiesti e pervenute in ciascun periodo finanziario avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando inoltre appositi accertamenti tramite i competenti Uffici Anagrafe, Polizia Locale, Ufficio tecnico, Ufficio tributi ecc,
- b) controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarato in altri atti ed in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o di molto inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo e desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune.

3. Gli Uffici comunali potranno inoltre richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, ecc.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di attivare convenzioni o protocolli operativi con INPS e Ministero delle Finanze ai fini dell'effettuazione dei controlli sopra indicati.

Art. 13 – Effetti dei controlli

1. Qualora dai controlli di cui al precedente articolo 12, emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure disciplinate dal D.P.R. 445/2000, ivi compresa la denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'irrogazione delle previste sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni, gli uffici comunali competenti provvederanno ad adottare ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi con recupero delle somme dovute all'ente per l'illecito godimento dei benefici stessi

Art. 14 – Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale determina annualmente per ogni singola prestazione sociale agevolata o contributo richiesto:

- a) i valori dell'ISEE in corrispondenza dei quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o la compartecipazione alla spesa sostenuta dall'Ente per la fornitura del servizio, nonché la loro misura;
- b) soglie ISEE sotto le quali sono concesse esenzioni al pagamento del servizio o contributo totale nonché scaglioni ISEE nell'ambito dei quali vengono definite le misure delle agevolazioni tariffarie, delle compartecipazioni alle spese e dei contributi concessi;
- c) eventuale definizione di un nucleo familiare ristretto per particolari prestazioni o contribuzioni, estratto nell'ambito dei soggetti componenti il nucleo familiare definito dall'art. 5 del presente regolamento;
- d) eventuali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari.

Art. 15 – Norma finale di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia.

Art. 16 – Applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione. Copia dello stesso deve essere tenuta a disposizione e del pubblico e pubblicata sul sito Internet del Comune di Nervesa della Battaglia